



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/ *ci/67/0540*

Roma, 27 aprile 2020

OGGETTO: decreti del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza concernenti:

- *“Modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 24 novembre 2017 recante “Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95””;*
- *“Modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018 concernente “Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere mm) e mm-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95””.*

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP-MOSAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO - ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-ADP-U.S.I.P.-CONSAP-M.P.	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL – UIL POLIZIA	= ROMA =

Si trasmette, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia degli schemi di provvedimento in oggetto indicati, unitamente alle relative relazioni tecnico-illustrative, qui inviata dalla Struttura di missione per l’ordinamento del personale della Polizia di Stato.

Attesa l’urgenza, si prega di far pervenire eventuali osservazioni e/o contributi entro l’8 maggio p.v..

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(De Bartolomeis)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CONCERNENTE "MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 9 APRILE 2018 RECANTE "MODALITÀ ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE UN CONCORSO INTERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE MM) E MM-BIS), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95"

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo", convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 1983, recante il *“Regolamento degli Istituti di Istruzione”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 28 maggio 1985, recante *“Individuazione degli Istituti d’Istruzione della Polizia di Stato”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415, concernente il *“Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente *“Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”;

- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, recante *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”* ed, in particolare, i punti 5 e 6 nelle parti in cui, al fine di ridurre il rischio di contagio viene favorito, rispettivamente, l'impiego di modalità telematiche per lo svolgimento di attività formative limitando ai soli casi indispensabili o indifferibili, il ricorso all'istituto dell'invio in missione nazionale o all'estero;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020, recante *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* ed, in particolare, il punto 3 nella parte in cui, in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, è previsto il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
- VISTA** la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020, recante *“Misure recate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Circolare esplicativa”*;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018 recante *“Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 26 marzo 2019 recante *“Integrazioni e modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018 recante “Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n.333.A/9804.C.3.2995 del 2 marzo 2020, recante *"Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19)"*;
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1300-20 del 6 marzo 2020, recante *"Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Misure urgenti di protezione dei lavoratori aventi carattere temporaneo"*;
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 del 26 marzo 2020 concernente *"D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- CONSIDERATA** la necessità di mettere in atto tutte le misure precauzionali possibili per proteggere la salute del personale della Polizia di Stato, al fine di prevenire, contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- RITENUTO** per le predette finalità ed in considerazione dell'attuale contingenza sanitaria, di dover modificare, per il tempo strettamente necessario connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici e Reparti della Polizia di Stato, le modalità di svolgimento del corso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm-bis*, del decreto legislativo n. 95 del 2017, sopprimendo la fase di formazione residenziale presso gli istituti di istruzione, ferma restando la durata complessiva del corso di formazione;
- RITENUTO** altresì, di dover conseguentemente modificare le modalità di svolgimento dell'esame finale del corso prevedendo una verifica finale, con modalità semplificate individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

Modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018 recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere mm) e mm-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95"

1. Al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018 recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere mm) e mm-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"2-*ter*. Per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, il corso di cui al comma 1 è articolato in due fasi formative: una realizzata in modalità *e-learning* di durata non superiore a 65 giorni e una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione, di durata non superiore a 45 giorni.

2-*quater*. Qualora le condizioni connesse al fenomeno epidemiologico lo consentano, la fase di formazione residenziale di cui al comma 1 può essere utilmente ripristinata, anche durante lo svolgimento del corso, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione."

b) all'articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Qualora il corso di formazione è articolato in due fasi formative ai sensi dell'articolo 10, comma 2-*ter*, il calendario delle lezioni è predisposto dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione."

c) all'articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora il corso di formazione è articolato in due fasi formative ai sensi dell'articolo 10, comma 2-*ter*, i frequentatori sostengono una verifica finale, le cui modalità semplificate sono individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, che si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità."

d) all'articolo 17, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Qualora il corso di formazione è articolato in due fasi formative ai sensi dell'articolo 10, comma 2-*ter*, i frequentatori che hanno conseguito il giudizio di idoneità di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, sono collocati in ruolo secondo gli esiti della procedura concorsuale."



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CONCERNENTE "MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 9 APRILE 2018 RECANTE "MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE UN CONCORSO INTERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE MM) E MM-BIS), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95"

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", è stato adottato il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018 concernente "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95", successivamente modificato con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 26 marzo 2019 a seguito della previsione di un ulteriore concorso, per l'accesso al medesimo ruolo, introdotto dal primo provvedimento correttivo - adottato con decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 - al decreto legislativo n. 95 del 2017 [si veda l'articolo 2, comma 1, lettera mm-bis)].

In particolare, l'articolo 10, del citato decreto dipartimentale, nel disciplinare la durata e le finalità del corso di formazione per vice ispettore tecnico della Polizia di Stato prevede, tra l'altro, che il corso ha la durata di tre mesi ed è articolato in tre fasi formative, di cui una realizzata in modalità *e-learning*, di durata non superiore a 50 giorni, una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato, di durata non superiore a 15 giorni ed una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione, di durata non superiore a 45 giorni. La durata effettiva delle singole fasi formative è definita con successivo decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione.

La recente epidemia da COVID-19 ha imposto l'adozione di misure urgenti per proteggere la salute della popolazione. Pertanto, ferma restando la peculiare specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al fine di prevenire, contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nei confronti del personale della Polizia di Stato e in adesione alle direttive emanate dal Governo, si è ritenuto di limitare gli eventi aggregativi del personale ai casi assolutamente necessari, al fine di ridurre al massimo il rischio di contagio.

Attesa l'impossibilità di garantire la prescritta distanza di sicurezza all'interno degli Istituti di istruzione, è stato predisposto l'unito decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composto da 2 articoli, le cui disposizioni modificano, durante la fase



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

emergenziale epidemiologica da COVID-19, l'articolazione del percorso formativo dei vincitori del concorso interno per titoli per vice ispettore tecnico della Polizia di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *mm-bis*) del decreto legislativo n. 95 del 2017.

In particolare:

l'articolo 1. prevede l'inserimento nell'articolo 10, relativo alla durata e alle finalità del corso di formazione cui avviare, nella fase transitoria, i vincitori del concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, di due commi finalizzati a consentire una rimodulazione del percorso formativo. In particolare, il nuovo comma *2-ter* prevede, in tale fase emergenziale, la soppressione della fase di formazione residenziale presso gli istituti di istruzione, senza che questo influisca negativamente sulla durata dell'intero percorso formativo. Infatti i giorni di formazione residenziale sono stati proficuamente utilizzati per ampliare la fase di formazione in *e-learning* in adesione agli indirizzi governativi di potenziare l'impiego di modalità telematiche per lo svolgimento di attività formative. Tuttavia, atteso che l'Amministrazione ritiene molto importante garantire a tutti i frequentatori un periodo di formazione residenziale presso le proprie strutture formative, il nuovo comma *2-quater*, assicura la possibilità, qualora l'evoluzione del fenomeno epidemiologico lo consenta, di ripristinare la fase residenziale anche durante lo svolgimento del corso, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione.

La medesima disposizione prevede poi una conseguenziale modifica dell'articolo 12 (Articolazione del percorso formativo) del medesimo decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018, mediante l'introduzione, dopo il comma 2, di un nuovo comma *2-bis* finalizzato a stabilire che qualora il corso di formazione sia articolato in due sole fasi formative il calendario settimanale delle attività è definito dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione e non dalla Direzione dell'Istituto o della Scuola di formazione come attualmente previsto.

Viene, inoltre, novellato l'articolo 14, relativo allo svolgimento dell'esame finale, prevedendo, con il nuovo comma *1-bis*, che qualora il corso di formazione sia articolato in due fasi formative ai sensi dell'articolo 10, comma *2-ter*, i frequentatori sostengono una verifica finale con modalità semplificate, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza - in sostituzione della prova scritta da espletare presso la Scuola - che si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità.

Conseguentemente si è ritenuto di integrare anche l'articolo 17, che disciplina i criteri per la formazione della graduatoria finale del corso di formazione, prevedendo che nell'ipotesi di svolgimento dell'esame finale con modalità semplificate, i frequentatori che hanno superato la prova d'esame sono immessi in ruolo secondo gli esiti della procedura concorsuale e non secondo gli esiti della prova d'esame.

l'articolo 2. contempla la clausola di invarianza finanziaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CONCERNENTE "MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 24 NOVEMBRE 2017 RECANTE "MODALITÀ ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI PER TITOLI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA LL) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95"

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo", convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 1983, recante il *“Regolamento degli Istituti di Istruzione”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 28 maggio 1985 recante *“Individuazione degli Istituti d’Istruzione della Polizia di Stato”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415, concernente il *“Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente *“Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”;

- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, recante *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”* ed, in particolare, i punti 5 e 6 nelle parti in cui, al fine di ridurre il rischio di contagio viene favorito, rispettivamente, l'impiego di modalità telematiche per lo svolgimento di attività formative limitando ai soli casi indispensabili o indifferibili, il ricorso all'istituto dell'invio in missione nazionale o all'estero;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020, recante *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* ed, in particolare, il punto 3 nella parte in cui, in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, è previsto il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
- VISTA** la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020, recante *“Misure recate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese commesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Circolare esplicativa”*;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 24 novembre 2017 recante *“Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 7 dicembre 2018 concernente *“Integrazioni e modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 24 novembre 2017, recante “Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n.333.A/9804.C.3.2995 del 2 marzo 2020, recante *"Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19)"*;
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1300-20 del 6 marzo 2020, recante *"Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Misure urgenti di protezione dei lavoratori aventi carattere temporaneo"*;
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 del 26 marzo 2020 concernente *"D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- CONSIDERATA** la necessità di mettere in atto tutte le misure precauzionali possibili per proteggere la salute del personale della Polizia di Stato, al fine di prevenire, contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- RITENUTO** per le predette finalità ed in considerazione dell'attuale contingenza sanitaria, di dover modificare, per il tempo strettamente necessario connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici e Reparti della Polizia di Stato, le modalità di svolgimento del corso non ancora svolto per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera II), del decreto legislativo n. 95 del 2017, sopprimendo la fase di formazione residenziale presso gli istituti di istruzione, ferma restando la durata complessiva del corso di formazione;
- RITENUTO** altresì, di dover conseguentemente modificare le modalità di svolgimento dell'esame finale del corso prevedendo una verifica finale, con modalità semplificate individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Articolo 1

Modifiche al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 24 novembre 2017 recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95"

1. Al decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 24 novembre 2017 recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, il corso di cui al comma 1 è articolato in due fasi formative: una realizzata in modalità *e-learning* di durata non superiore a 24 giorni e una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione, di durata non superiore a 14 giorni.

1-ter. Qualora le condizioni connesse al fenomeno epidemiologico lo consentano, la fase di formazione residenziale di cui al comma 1 può essere utilmente ripristinata, anche durante lo svolgimento del corso, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione."

b) all'articolo 12, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Qualora il corso di formazione è articolato in due fasi formative ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, il calendario delle lezioni è predisposto dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione."

c) all'articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il corso di formazione è articolato in due fasi formative ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, i frequentatori sostengono una verifica finale, le cui modalità semplificate sono individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, che si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità."

d) all'articolo 17, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora il corso di formazione è articolato in due fasi formative ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, i frequentatori che hanno conseguito il giudizio di idoneità di cui all'articolo 14, comma 1-bis, sono collocati in ruolo secondo gli esiti della procedura concorsuale."



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Roma.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CONCERNENTE "MODIFICHE AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL 24 NOVEMBRE 2017 RECANTE "MODALITÀ ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI PER TITOLI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA LL), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95""

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", è stato adottato il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 24 novembre 2017 recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95", successivamente modificato con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 7 dicembre 2018.

In particolare, l'articolo 10, del citato decreto dipartimentale, nel disciplinare la durata del corso di formazione professionale per vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato prevede, tra l'altro, che il corso ha la durata di un mese ed è articolato in tre fasi formative, di cui una realizzata in modalità *e-learning*, di durata non superiore a 17 giorni, una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato, di durata non superiore a 7 giorni ed una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio, di durata non superiore a 7 giorni.

La recente epidemia da COVID-19 ha imposto l'adozione di misure urgenti per proteggere la salute della popolazione. Pertanto, ferma restando la peculiare specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al fine di prevenire, contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nei confronti del personale della Polizia di Stato e in adesione alle direttive emanate dal Governo, si è ritenuto di limitare gli eventi aggregativi del personale ai casi assolutamente necessari, al fine di ridurre al massimo il rischio di contagio.

Attesa l'impossibilità di garantire la prescritta distanza di sicurezza all'interno degli Istituti di istruzione, è stato predisposto l'unito decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composto da 2 articoli, le cui disposizioni modificano, durante la fase emergenziale epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento del corso non ancora svolto per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo n. 95 del 2017.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In particolare:

Articolo 1. prevede l'inserimento nell'articolo 10, relativo alla durata del corso di formazione tecnico-professionale cui avviare, nella fase transitoria, i vincitori del concorso interno per la nomina a vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato, di due commi finalizzati a consentire una rimodulazione del percorso formativo. In particolare, il nuovo comma *1-bis* prevede, in tale fase emergenziale, la soppressione della fase di formazione residenziale presso gli istituti di istruzione, senza che questo influisca negativamente sulla durata dell'intero percorso formativo. Infatti i giorni di formazione residenziale sono stati proficuamente utilizzati per ampliare, prevalentemente, la fase di formazione in *e-learning* in adesione agli indirizzi governativi di potenziare l'impiego di modalità telematiche per lo svolgimento di attività formative e, in via residuale, quella del tirocinio applicativo. Tuttavia, atteso che l'Amministrazione ritiene molto importante garantire a tutti i frequentatori un periodo di formazione residenziale presso le proprie strutture formative, il nuovo comma *1-ter* assicura la possibilità, qualora l'evoluzione del fenomeno epidemiologico lo consenta, di ripristinare la fase residenziale anche durante lo svolgimento del corso, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione.

La medesima disposizione prevede poi una conseguenziale modifica dell'articolo 12 (Articolazione del percorso formativo) del medesimo decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 24 novembre 2017, mediante l'introduzione, dopo il comma 3, di un nuovo comma *3-bis* finalizzato a stabilire che qualora il corso di formazione sia articolato in due sole fasi formative il calendario settimanale delle attività è definito dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione e non dalla Direzione dell'Istituto o della Scuola di formazione come attualmente previsto.

Viene, inoltre, novellato l'articolo 14, relativo allo svolgimento dell'esame finale, prevedendo, con il nuovo comma *1-bis*, che qualora il corso di formazione sia articolato in due fasi formative ai sensi dell'articolo 10, comma *1-bis*, i frequentatori sostengono una verifica finale con modalità semplificate, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza - in sostituzione della prova scritta da espletare presso la Scuola - che si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità.

Conseguentemente si è ritenuto di integrare anche l'articolo 17, che disciplina i criteri per la formazione della graduatoria finale del corso, prevedendo che nell'ipotesi di svolgimento dell'esame finale con modalità semplificate, i frequentatori che hanno superato la prova d'esame sono immessi in ruolo secondo gli esiti della procedura concorsuale e non secondo gli esiti della prova d'esame.

Articolo 2. contempla la clausola di invarianza finanziaria.